

Consultazione pubblica del Dipartimento del Tesoro
per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Osservazioni di eni s.p.a.

Con la presente **eni** s.p.a. (di seguito: **eni**) formula le proprie osservazioni relative alla consultazione del Dipartimento del Tesoro per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (di seguito: direttiva 2013/34), con particolare riguardo allo schema di articolato recante le disposizioni necessarie a dare attuazione a quanto previsto al capo 10 della direttiva 2013/34, in merito agli obblighi di trasparenza nei pagamenti della industria estrattiva e forestale.

Osservazioni generali

eni ha accolto con favore l'iniziativa europea sulla trasparenza dei pagamenti della industria estrattiva e riconosce l'importanza di previsioni che favoriscano la diffusione della responsabilità nell'uso delle risorse naturali. Con tale consapevolezza **eni** da tempo partecipa all'EITI (*Extractive Industries Transparency Initiative*), l'iniziativa internazionale per la implementazione volontaria di uno standard di *disclosure* dei pagamenti ai Paesi produttori.

Oltre a ciò **eni**, nel 2014, si è attivata con i Governi/Autorità locali/controparti governative in tutti i Paesi in cui è attiva nel settore *Upstream* per raggiungere un maggior grado di trasparenza sui pagamenti, in anticipo rispetto all'entrata in vigore della Direttiva. Nella Relazione Finanziaria Annuale sono, quindi, pubblicati i pagamenti relativi al 2014 per 14 Paesi che hanno fornito il loro consenso e i pagamenti per ulteriori 3 Paesi aderenti all'EITI nei quali siamo presenti.

Riteniamo di fondamentale importanza che, nelle diverse iniziative volte ad incrementare la trasparenza, venga adottato un impianto normativo/regolatorio coordinato ed in armonia, non solo a livello europeo, ma anche a livello globale. Infatti, eventuali divergenze ed incongruenze nelle discipline in questione rischiano di determinare significative asimmetrie per i soggetti coinvolti nel reporting e compromettere l'efficacia del regime di trasparenza.

Inoltre, è importante ribadire una difficoltà che gli operatori *upstream* hanno già segnalato nelle diverse sedi istituzionali: l'adempimento degli obblighi di *disclosure* dei pagamenti potrebbe, in determinate circostanze, comportare criticità rispetto a quelle disposizioni di

ordinamenti extraeuropei che limitano la diffusione di determinate informazioni (senza prevedere forme di eccezione a tale divieto o limitazione).

Alcune considerazioni specifiche rispetto all'articolato

In termini generali, lo schema di decreto legislativo posto in consultazione corrisponde efficacemente alle finalità e ai contenuti del capo 10 della direttiva 2013/34.

Cogliendo l'opportunità offerta dalla consultazione, proponiamo qui di seguito alcune osservazioni in merito ad alcuni profili che, a nostro giudizio, richiedono particolare attenzione ed eventuali integrazioni o modifiche.

1. Scadenza per la pubblicazione del report

Contrariamente a quanto indicato nella bozza di decreto posta in consultazione, per la presentazione del report sui pagamenti dovrebbero essere garantite tempistiche differenti e più ampie rispetto a quelle previste per il bilancio.

La gestione congiunta del "report pagamenti" ex direttiva 2013/34 e di chiusura del bilancio potrebbe essere operativamente di difficile gestione, soprattutto in considerazione della differente funzione e delle differenti informazioni rappresentate nel report dei pagamenti rispetto alla funzione ed alle informazioni rappresentate nel bilancio.

Giova, tra l'altro, evidenziare che né il legislatore europeo né tantomeno alcuni legislatori nazionali in fase di recepimento hanno previsto il deposito del "report pagamenti" entro lo stesso termine previsto per il deposito del bilancio.

Si segnala, in particolare, che la direttiva *Transparency* (art. 6), così come modificata dalla direttiva 2013/50/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013), prevede, per gli emittenti quotati, che la relazione sui pagamenti sia pubblicata entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento; l'indicazione della direttiva *Transparency* appare un utile riferimento per il legislatore nazionale in sede di recepimento della Direttiva 2013/34.

Inoltre, per consentire la maggiore fruibilità del report da parte dei diversi portatori di interessi e la comparabilità con altri soggetti, i pagamenti dovrebbero essere raccolti e pubblicati con riferimento all'anno solare.

Gioverebbe, infine, alla diffusione del report la pubblicazione sul sito *web* del soggetto tenuto alla redazione della relazione sui pagamenti.

2. Regime sanzionatorio

Non condividiamo la previsione, proposta in consultazione, di una ammenda agli amministratori fino a centocinquantamila euro, un ammontare massimo che, tra l'altro, appare sproporzionato. Ciò anche alla luce di quanto definito da altri Stati membri che, in fase di recepimento, hanno definito un'ammenda massima di importo decisamente inferiore.

Inoltre, contrariamente a quanto indicato nella proposta di decreto in consultazione, riteniamo che una sanzione amministrativa pecuniaria, agli amministratori responsabili di falsità o omissioni nella redazione del report, possa essere una misura sufficiente a predisporre un sistema di *enforcement* adeguato e proporzionato per garantire il rispetto di tale obbligo e per preservare la finalità del nuovo regime di reporting dei pagamenti.

Ricordiamo che, al riguardo, la stessa direttiva 2013/34, incoraggiando gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione del regime di reporting dei pagamenti, non prescrive agli Stati misure di natura penale.

Quindi si propone di istituire una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo - comunque da ridurre alla luce di quanto già rappresentato - potrebbe essere opportunamente graduato in funzione delle ipotesi di falsità (verosimilmente di maggiore gravità) o di omissione nella redazione del report.

3. Precisazioni sui soggetti obbligati al reporting

Il decreto di recepimento della direttiva 2013/34 dovrà definire un quadro quanto più chiaro e completo; dovrebbe pertanto già intervenire con alcune precisazioni utili alla corretta applicazione dell'obbligo.

Ad esempio, alcune disposizioni potrebbero definire meglio la portata dell'obbligo di reporting qualora i progetti siano condotti da diversi soggetti.

In queste ipotesi, si propone di prediligere la soluzione secondo la quale sarebbe esclusivamente obbligato al report il soggetto che, in considerazione del ruolo di c.d. operatore dell'attività estrattiva, ha rapporti diretti con le Autorità governative; tali pagamenti sono da riportare nel valore totale (100%) considerando anche la quota parte

del *follower*. Andrebbero pertanto esclusi dall'obbligo di informativa i restanti partecipanti all'iniziativa estrattiva (c.d. *followers*) che non hanno un rapporto diretto con le Autorità governative. Nei limitati casi in cui il *follower* dovesse avere rapporti diretti con l'Autorità (ad es. per il pagamento di imposte locali non rientranti tra quelle assolte dall'operatore), sarebbe esso stesso tenuto a riportare i pagamenti effettuati direttamente all'Autorità. La modalità di comunicazione suggerita dovrebbe applicarsi quantomeno ai casi in cui il c.d. operatore sia un soggetto obbligato ai sensi della normativa europea (o di una normativa equivalente), al fine di garantire il pieno rispetto del principio di *disclosure* dei pagamenti. In caso di *joint operatorship*, in cui sono identificabili più soggetti quali cooperatori, l'obbligo di reporting dovrebbe coinvolgere ciascun soggetto relativamente ai propri pagamenti corrisposti all'Autorità. Inoltre, sarebbe utile avere chiarimenti sull'applicazione del report alle singole entità societarie rientranti in un gruppo soggetto alla *disclosure*. Infine, si potrebbe prevedere tra le ipotesi di esonero dalla redazione della relazione sui pagamenti (v. art. 6, comma 1) la società che è soggetta all'obbligo di redigere una relazione consolidata; questo in modo da evitare per le società capogruppo l'onere amministrativo di redigere una relazione sui pagamenti in ottica "separata" quando, in effetti, i pagamenti della capogruppo sono inclusi nella relazione consolidata.

Roma, 24 aprile 2015